

ASCIT SPA
e
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA'
BENEFIT

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
WELFARE AZIENDALE IN FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE

CIG: ZDE3B7F084

GARA N. 18/2022

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASCIT SPA, con sede legale in Capannori (LU, Via S. Cristoforo, 82, codice fiscale e Partita IVA 01052230461 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca al nr. 155525, in persona del Dott. Roger Bizzarri, nato a Roma il 18/10/1967, CF BZZRGR67R18H501L munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Società**” o “**Committente**”)

e

DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, cap 40127, capitale sociale € 1.200.000,00, C.F. 03543000370, Partita Iva 03543000370, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, in persona del Dott. Stefano Fabbri, nato a Ferrara il 25/07/1965, C.F. FBBSFN65L25D548G, che interviene in qualità di Procuratore Speciale della società, giusti i poteri a lui conferiti con Procura del 27/07/2020 – Rep. n. 52303 – Fasc. n. 38614, (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”)

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- Retiambiente spa è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 8 (OTTO) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l’igiene urbana nel territorio di competenza. Le Società operative attualmente partecipate da Retiambiente spa sono le seguenti.
 - 1) Aamps s.p.a. con sede legale in Livorno (LI)
 - 2) ASCIT s.p.a. con sede legale in Capannori (LU) con Base s.r.l.;
 - 3) Ersu s.p.a. con sede legale in Massarosa (LU);
 - 4) Esa s.p.a. con sede legale in Portoferraio (LI);
 - 5) Geofor s.p.a. con sede legale in Pontedera (PI);
 - 6) Sea s.p.a con sede legale in Viareggio (LU);
 - 7) Rea con sede legale in Rosignano (LI)
- Retiambiente S.p.A. quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell’art. 7 del Contratto tra Retiambiente e le Società Controllate, svolge la funzione di Stazione Appaltante in nome e per conto delle Società di cui sopra.
- l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di Retiambiente e, quindi, una gestione in forma

associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- In esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto per sé medesima ed in nome e per conto delle SOL sopra elencate una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di welfare aziendale in favore del personale dipendente del gruppo Retiambiente.
- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata dall' Operatore Economico indicato in epigrafe è risultata quella economicamente più vantaggiosa, pertanto, Retiambiente ha disposto l'aggiudicazione definitiva in suo favore, con provvedimento del 10/03/2023;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Committente ha verificato in capo all'Aggiudicatario il possesso dei prescritti requisiti;
- è interesse della Ascit spa stipulare con il Fornitore il Contratto per il servizio di welfare aziendale in favore del proprio personale dipendente;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando i servizi realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che i servizi di cui al presente Contratto sono da considerarsi, a ogni effetto, finalizzati alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto i servizi medesimi devono essere prestati con continuità e non possono essere arbitrariamente sospesi o abbandonati;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Lettera di Invito, il Capitolato Tecnico e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non allegati, di seguito indicati:

Allegato 1) Lettera di Invito;

Allegato 2) Capitolato tecnico;

Allegato 3) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 4) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 5) Polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni ed avente n. 767/65/101771369.

Articolo 2 - (Norme regolatrici)

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

Contratto: il presente accordo, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra Retiambiente S.p.A. ed il Fornitore, che individua la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla erogazione da parte del Fornitore del servizio di Welfare Aziendale in favore del personale dipendente del gruppo Retiambiente SpA;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato "2" al presente atto contenente le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;

Retiambiente s.p.a. (o "Committente"): capogruppo, committente, Stazione Appaltante in favore delle SOL e di sé medesima;

SOL: Società Operative Locali partecipate al 100% da Retiambiente s.p.a. legittimate, per le motivazioni indicate in premessa, ad utilizzare il presente Contratto ed alle quali il fornitore emette fattura per i servizi resi verso i dipendenti di ciascuna;

Fornitore: l'aggiudicatario della procedura negoziata di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 4 - (Oggetto e valore presunto del Contratto)

Con il presente Contratto la ASCIT spa affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di welfare aziendale in favore del personale del proprio personale dipendente. Il numero presunto di dipendenti che usufruiranno di tale servizio è 237.

Detto è indicativo e presuntivo, potendo variare - in aumento o in diminuzione – in base alle politiche del personale ed alle esigenze stagionali del servizio di igiene urbana di ciascuna azienda. Pertanto, essendo detti numeri stati calcolati sul numero attuale dei lavoratori e potendo gli stessi subire variazioni in aumento e/o in diminuzione, non sono da intendersi in alcun modo impegnativi e/o vincolanti nei confronti del Fornitore e non rappresentano il minimo contrattuale.

4.2 Per la disciplina di dettaglio delle modalità e delle caratteristiche tecniche del servizio di welfare si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara. Entrambi i documenti sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4.3 Il valore presunto del presente Contratto è pari ad € 6.612,36 oltre Iva, contributi e/o imposte come di legge. Gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (euro zero) in quanto non sussistono rischi specifici.

Detto valore presunto è stato così determinato:

Nr dipendenti	Valore quota annua destinata al dipendente per Welfare	Ammontare annuale destinato al Welfare	Aggio offerto in sede di gara	importo presunto appalto per 36 mesi derivante dall'aggio del 1,5% offerto in gara
237	500,00 €	118.500,00 €	1,5%	5.332,50€

4.4. Alla luce delle ultime valutazioni si concorda un valore esatto per l'anno 2023 (sulla competenza 2022) pari a:

ammontare annuo 2023	importo annuo aggio
140.823,71€	2.112,36€

ed in previsione per gli anni successivi:

Anno	ammontare annuo	importo annuo aggio
2024 (su competenza 2023)	150.000,00€	2.250,00€
2025 (su competenza 2024)	150.000,00€	2.250,00€

Detto importo è presunto in quanto dipendente dal numero effettivo di dipendenti che usufruiranno del servizio e pertanto è da intendersi meramente indicativo, presuntivo e non vincolante per la Società e non rappresenta il minimo contrattuale per il Fornitore che dichiara sin da ora di non avanzare alcuna pretesa, richiesta, indennità per il mancato raggiungimento di detto importo.

Articolo 5 - (Durata)

5.1 Il presente Contratto ha durata di nr. 36 (*trentasei*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento n. 3516 prot. 9111 del 09/06/23

5.2 La durata dell'Accordo potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

- a) Retiambiente S.p.A. per decisioni assunte dall'autorità competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) nel caso in cui la normativa di legge introduca modifiche sostanziali alle modalità di utilizzo del conto Welfare o svolgimento del servizio;
- c) sia esaurito l'importo complessivo massimo stabilito nel precedente art. 4.3.

In tali ipotesi, il Contratto cessa ed è da intendersi risolto. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire i servizi relativi agli Ordinativi già emessi dalle SOL e/o da Retiambiente SpA, salva diversa comunicazione scritta da parte della SOL medesima o di Retiambiente che ne disponga la cessazione.

Le Parti convengono che in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento dei servizi già erogati o comunque richiesti dal dipendente.

Articolo 6 - (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione della fornitura, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nella fornitura.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Società e/o

segnalata dagli Enti competenti, la Società sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Società, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.

Articolo 7 - (Referente del Fornitore e DEC)

7.1 Il Fornitore nomina, quale proprio responsabile della SOL per l'esecuzione del presente la Sig.ra Rosalba Buglione, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rbuglione@day.it (inserire solo se del caso) e al seguente telefono mobile: 3357441897

7.2 La Società nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Paolo Gardenghi, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica pgardenghi@day.it

Articolo 8- (Obblighi del Fornitore)

8.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste.

8.2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nell' Offerta Tecnica presentata in gara.

8.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

8.4 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale in un numero e formazione adeguato per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 9- (Subappalto)

9.1 Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto

Articolo 10 - (Inadempimenti e penali)

10.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.

10.2 In ogni caso di inadempimento, non imputabile al Fornitore per causa fortuita o forza maggiore, sono applicate le penali di seguito indicate:

- a) In caso di ritardo nell'avvio del servizio e messa a disposizione del portale di cui all'art. 2.2 del Capitolato, la penale applicata sarà pari a 300,00€/giorno. Trascorsi 30 gg. senza che lo stesso venga avviato, la Società si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il singolo Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- b) In caso di interruzione della operatività del portale Web o App, per un tempo uguale o superiore a 12 (dodici) ore, la penale applicata sarà pari € 50,00 per ogni ora successiva di interruzione, salvo il caso di manutenzione programmata da comunicarsi con preavviso di 3 giorni e con un limite di ogni singolo intervento di 2 giorni naturali e consecutivi;
- c) In caso di interruzione del servizio di Customer Care/Help Desk, per un tempo uguale o superiore a 4 (quattro) ore, la penale applicata sarà pari € 50,00 per ogni ora successiva di interruzione;
- d) In caso mancata o parziale effettuazione delle attività di promozione, informazione e formazione rispetto al piano offerto in sede di gara, la penale applicata sarà pari ad €2.000,00.

10.3 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, la Società, una volta constatato l'inadempimento, comunica tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'importo della rispettiva penale. Quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per scritto entro e non oltre il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio della Società, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine perentorio sopra indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

10.4 È facoltà della Società compensare l'importo della penale con il corrispettivo da riconoscere al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10.5 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Società di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Articolo 11 - (Risoluzione)

11.1 Il Contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi.

11.2 La Società risolverà il contratto, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, la Società provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Nel caso la Società valuti negativamente le

controdeduzioni del Fornitore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, dichiarerà risolto il Contratto.

11.3 La Società ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del punto precedente nei casi di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
- b. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- c. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
- d. rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto
- e. non rispondenza delle prestazioni contrattuali alle specifiche del Capitolato ed Offerta presentata in sede di gara;
- f. qualora venga accertato che le prestazioni non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria come previsto dal comma 9 dell'art. 89 del Dlgs 50/2016 e smi
- g. ogni altra causa prevista dal presente capitolato, dal contratto e dagli altri documenti di gara
- h. ogni altra causa prevista dal codice dei contratti (Dlgs 50/2016 e smi).

11.4 Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. perdita, da parte della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b. grave inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto
- d. mancato rispetto degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e smi
- e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale
- f. inosservanza dei principi del Codice Etico della società;
- g. gravi violazioni di legge.

Articolo 12 - (Recesso)

12.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile la Società ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

12.2 in tal caso al Fornitore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 13 - (Divieto di cessione del Contratto)

13.1 E' fatto divieto al Fornitore cedere il presente Accordo Quadro a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,

anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima.

13.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 14 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 15 - (Acconto, Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

15.1 Per ogni anno di vigenza contrattuale ed in occasione dell'accordo sindacale annuale su welfare aziendale, ciascuna SOL contraente verserà al Fornitore il 60% dell'ammontare massimo dei servizi, mentre il restante 40% verrà versato nelle modalità e tempistiche di cui ai successivi commi.

Resta inteso che il versamento è subordinato al ricevimento della fattura di acconto. La fattura verrà pagata a vista purché sia rispettosa di quanto contenuto al comma 3 e seguenti.

15.2 Rimborsi a seguito dell'erogazione dei servizi ex art. 100 dei rimborsi ex art. 51 c. 2 e dei voucher ex art. 51 comma 3 bis del TUIR:

Il Fornitore, entro il giorno 10 di ogni mese, trasmette alla Società la fattura elettronica relativa alla totalità dei servizi acquistati nel corso del mese precedente affinché questa provveda al rimborso. La trasmissione della fattura dovrà essere accompagnata da una rendicontazione, in formato digitale secondo i punti e i contenuti evidenziati all'art 2 del Capitolato Tecnico.

Per la rendicontazione dei servizi e dei rimborsi, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono pervenute le richieste di rimborso, il Fornitore provvede ad effettuare l'invio alla Società degli elenchi delle operazioni dei rispettivi dipendenti, al fine di permettere alle stesse di effettuare le relative operazioni sui cedolini paga.

Tale rendicontazione dovrà essere fornita, in formato digitale rendicontazione, in formato digitale secondo le modalità richieste all'art 2 del Capitolato Tecnico

La Società procederà al pagamento dell'importo dovuto al Fornitore entro il termine di [●] giorni, così come offerti in sede di gara dal Fornitore, dal ricevimento della fattura, previo espletamento delle opportune verifiche da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Su formale richiesta del Fornitore, da trasmettersi a mezzo PEC non oltre 30 giorni dall'avvio dell'appalto, la Società provvederà al versamento allo stesso di una anticipazione infruttifera dei rimborsi degli acquisti di cui sopra, pari al 50% di quanto sottoscritto in sede di accordo, presente o futuro.

Il suddetto importo anticipato dovrà, tassativamente e senza eccezione alcuna, essere restituito alle singole società contraenti mediante bonifico bancario entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal termine del contratto.

L'ottenimento della suddetta anticipazione è in ogni caso condizionato alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore alla Società di specifica ed idonea fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia della restituzione dell'importo anticipato alle condizioni sopra evidenziate.

FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Il Fornitore emette fattura mensile, riportando in essa la tipologia di servizio fornito; la fattura, in formato elettronico, deve riportare il CIG, deve essere intestata alla Società e inviata, utilizzando il seguente codice univoco SDI **MJIOYNU**.

La fatturazione deve essere effettuata in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.

Tempistiche di pagamento: entro il termine di 60 giorni, così come offerti in sede di gara dal Fornitore dal ricevimento della fattura, previo espletamento delle opportune verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Società, a cui pertanto il Fornitore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

15.3 Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate con bonifico sul conto corrente di cui al successivo punto 7. Ai sensi dell’art. 30 c.5 bis D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

15.4 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell’Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa 03543000370;

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

	COD. SOCIETA'	SEDE	NR. POSIZIONE	DATA RICHIESTA	SEDE	
INAIL	004936821 CC 35	PADOVA	91689503	01/02/2005	VIA NANCY 2	35129 PADOVA
	004936821 CC 35	TORINO	007983145	25/02/1991	CORSO GALILEO FERRARIS, 1	10121 TORINO
	004936821 CC 35	MILANO	037906057	14/09/1987	CORSO PORTA NUOVA, 19	20121 MILANO
	004936821 CC 35	BOLOGNA	048302991	14/09/1987	VIA GRAMSCI, 4	40121 BOLOGNA
	004936821 CC 35	ROMA	93173659	21/09/1987	PIAZZA 5 GIORNATE, 3	00192 ROMA
INPS	Codice Sede Inps 1300		1309430156	14/09/1987	VIA GRAMSCI 6/8	40121 BOLOGNA

CCNL applicato: **PUBBLICI ESERCIZI – RISTORAZIONE E TURISMO**;

15.5 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte

dell'importo oggetto di contestazione.

15.6 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15.7 Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del Contratto d'appalto sono i seguenti:

- IT 58 D 05387 02402 000000016912

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

BUISSON MARC	BSS MRC 77H06 Z110F
VENTURI CLAUDIA	VNT CLD 62E59 A558F
BERTOLINI MARIACRISTINA	BRT MCR 67A68 H223E

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società, ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

15.8 È facoltà della Società compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

15.9 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 16 (Garanzia definitiva)

16.1 Non è prevista la garanzia definitiva.

Articolo 17 - (Brevetti industriali e diritti d'autore sulla Piattaforma Welfare)

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi, della Piattaforma welfare o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Società dalle pretese in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Articolo 18 - (Clausola codice etico)

18.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico della società, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

18.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 19 - (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del Contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Società a:	Per il Fornitore a:
ASCIT SPA	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
Via S. Cristoforo, 82	Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11
Cap 55012 Capannori	Cap Città 40127 Bologna
c.a. DEC Javier Palmero	c.a. DEC Paolo Gardenghi
fax: 0583-436030	fax: 051-2106716
PEC: protocollo@pec.ascit.it	PEC: dayristoservicespa@legalmail.it

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 20 - (Riservatezza)

20.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

20.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

20.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

20.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

20.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.

20.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 21 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 22 - (Foro competente)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di [Foro della Società].

Articolo 23 - (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D. Lgs 50/2016, al D. Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per ASCIT S.p.A.

Il Direttore

Roger Bizzarri

Per il Fornitore

Il Procuratore Speciale

Stefano Fabbri

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

art. 4 (oggetto e valore presunto del contratto), art. 5 (durata del contratto); art. 6 (personale), art. 8 (Obblighi del fornitore), art. 9 (subappalto), art. 10 (inadempimenti e penali), art. 11 (risoluzione), art. 12 (recesso), art. 13 (cessione del contratto), art.15 (Acconto, fatturazione, pagamenti e tracciabilità), art. 16 (garanzia definitiva), 18 (clausola codice etico), 22 (foro competente).

Per l'Appaltatore

Il Procuratore Speciale

Stefano Fabbri

